

5) All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente :

- f) i quantitativi di sansa di oliva usciti dal frantoio
 - distinti partita per partita, indicandone il destinatario, in caso di vendita ad uno stabilimento di estrazione ;
 - determinati forfettariamente, indicandone il destinatario, negli altri casi ;
 - pesati partita per partita, qualora il frantoio disponga di una bilancia. »

6) All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma :

- Il quantitativo di sansa di oliva viene stabilito forfettariamente applicando al quantitativo di olive triturate i seguenti coefficienti indicativi :
 - 0,35 per i frantoi con un ciclo produttivo tradizionale,
 - 0,45 per i frantoi con un ciclo di produzione continua ».

7) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

- 2. Il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 verte su una percentuale rappresentativa da stabilirsi degli olivicoltori non associati. La percentuale varia a seconda che nelle zone esaminate siano o meno disponibili i dati di base dello schedario oleicolo istituito dal regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione. I controlli devono essere effettuati in via prioritaria sugli olivicoltori il cui potenziale produttivo abbia subito modifiche di rilievo. »

• 8) All'articolo 12 ter, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

- Tuttavia, l'Italia è autorizzata a versare il saldo dell'aiuto per la campagna 1987/1988 entro il 15 ottobre 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione